



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it>

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univoco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

Prot. n. 1696

Sora, 11 marzo 2017

A tutto il personale dell'I.C. 3°
e p.c. DSGA
SORA

Direttiva – Vigilanza sugli alunni e connessa responsabilità – Precisazioni

TENUTO CONTO CHE

tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono.

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il personale cui la presente direttiva è rivolta è tenuto a rispettare le norme di comportamento previste dai Regolamenti d'Istituto e nello specifico dal Regolamento sulla VIGILANZA (a cui si rimanda per ogni approfondimento) e le prescrizioni aggiuntive di seguito elencate.

Gli alunni accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica (dal momento dell'ingresso nelle pertinenze della scuola al momento dell'uscita con la consegna dei minori ai familiari o suoi delegati). Tale obbligo grava, in via principale, sul personale docente. Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è, infatti, quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. Gli insegnanti accompagnano la classe all'uscita accertandosi che non rimanga nessuno in classe. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

Un obbligo di vigilanza grava anche sul personale **“collaboratore scolastico”** nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale. In particolare, la Corte dei Conti ha ritenuto necessario l’impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli alunni durante il cambio di classe del docente. Difatti durante il cambio di classe gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza e ciò in caso di infortunio degli alunni può essere motivo di responsabilità per la scuola per omessa vigilanza. Pertanto, secondo la Corte dei Conti, per consentire ai docenti di spostarsi da una classe all’altra al termine di ogni ora di lezione, il servizio deve essere organizzato con il supporto del personale ausiliario (Corte dei Conti, Sez. II 19/9/1988, n. 173). E’ perciò evidente che, **sia i docenti, sia i collaboratori scolastici** sono chiamati, ciascuno per la propria parte, a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni.

L’obbligo di vigilanza sugli alunni grava principalmente sui docenti. La responsabilità degli insegnanti per danni causati dagli allievi a terzi, ex art. 2048 cod. civ., si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell’obbligo di vigilanza sui propri allievi. L’estensione di tale obbligo varia in funzione dell’età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che quanto più gli allievi si avvicinano all’età del pieno discernimento, sempre meno il dovere di sorveglianza richiede una continua ed assidua presenza dell’insegnante. Contrariamente, quando gli allievi sono molto più piccoli il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

Nel caso di minori (primo ciclo dell’istruzione) il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell’affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. Per tutto il periodo di affidamento la vigilanza deve essere continua e comprende: il periodo effettivo dello svolgimento delle lezioni, l’intervallo di riposo durante le lezioni, lo spostamento dalle classi, i trasferimenti interni ed esterni per e dalla palestra, ecc.

Nell’ambito della **continuità di vigilanza** la responsabilità è assunta dal personale che è tenuto ad assicurarla: **docenti e collaboratori scolastici**. Alla sorveglianza negli spazi esterni ed interni (dove non operano gli insegnanti), porte di ingresso, vi devono provvedere i collaboratori scolastici ed è, pertanto, necessario attenersi secondo la regolamentazione degli accessi e degli spostamenti degli alunni per assicurare condizioni di adeguata sicurezza in tali situazioni.

ENTRATA A SCUOLA

L’art.29, comma 5 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che gli insegnanti **“per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni medesimi”**. Pertanto se l’alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni risponde il docente. Se l’infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l’onere di vigilanza, cioè prima che l’alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all’ingresso o il DGSA che non ha adeguatamente organizzato le modalità d’ingresso in modo da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori. Pertanto tutti i docenti che fanno di assentarsi devono comunicare la loro assenza tempestivamente dalle ore 7.30 alle 8 del mattino così da facilitare le sostituzioni ad opera dei collaboratori del dirigente scolastico. L’ingresso negli edifici e nel cortile è consentito solo cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’ingresso anticipato è consentito solo agli alunni i cui genitori ne abbiano fatta richiesta per gravi e motivate esigenze di famiglia e nei plessi dove è attivo il servizio di prescuola, oppure agli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus.

USCITA DA SCUOLA

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell’affidamento sino a quando tale vigilanza non si sostituisca a quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l’attività di accompagnamento in occasione dell’uscita degli stessi al termine dell’attività scolastica. Se, come spesso capita, i genitori chiedono che il figlio venga lasciato andare a casa a piedi da solo, non scatta la consegna potenziale; è opportuno che la scuola faccia dichiarare ai genitori (secondo modelli predisposti in segreteria) con quali modalità e a chi

desiderano che avvenga la riconsegna dei figli, ma qualora i genitori tardino ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i medesimi

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili. L'art. 2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Corte di Cassazione 10/12/98, n. 12424). Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- Se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso (Corte dei Conti, sez. I, 20/11/1992, n.4);
- Se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo (Corte dei conti, sez I, 17/7/1990, n. 161; Corte dei Conti, sez.I, 18/2/1997, n. 19);
- Il gioco non era di per sé pericoloso;
- Non sono state violate le regole del gioco.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. (Corte dei Conti, sez, reg. Umbria 25/8/1997, n. 373). Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonei ad evitare i pericoli. In particolare, devono essere presenti in classe Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito, ossia pur essendo presente non ha potuto comunque evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

VIGILANZA DURANTE LE GITE

La vigilanza è altresì dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, infatti essi sono assimilati a tutti gli effetti all'attività didattica. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori, tuttavia, restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita (secondaria), soprattutto nelle situazioni ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

Nel caso in cui l'insegnante risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e

non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

Pertanto, l'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto) senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni. Tra l'altro, la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non umani.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, **in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio** e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il **docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

**(*) F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marcella Maria Petricca**

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993